



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 82 del 30-04-2020

**Oggetto: NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19**

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: *“Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 53 dell'8 marzo 2020 recante: *“Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 62 15/03/2020 avente ad oggetto: *“Chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per interventi di disinfezione e sanificazione fino al 25 marzo 2020”*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista l'ordinanza sindacale n. 66 25/03/2020 avente ad oggetto: *“Nuove ed ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale”

Visto l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di assumere le necessarie misure atte al contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale;

ORDINA

1. La chiusura e la sospensione di tutte le attività di tutti i Centri diurni per le persone anziane comunali, fino al **17 maggio 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative;
2. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, n. 65, e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, presenti sul territorio comunale, fino al **17 maggio 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative. Negli Istituti scolastici tutti sono consentite le attività di manutenzione e le attività indifferibili ed urgenti discrezionalmente valutate dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni impartite in materia di contenimento e diffusione del virus COVID-19;
3. Al fine di evitare ogni forma di assembramento delle persone nelle aree pubbliche, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID-19, i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, e Cocciano sono chiusi al pubblico fino al **17 maggio 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative. Limitatamente al Parco di Villa Torlonia, per i residenti, gli stabilmente domiciliati e/o per i prestatori di attività lavorativa a Frascati, è consentito svolgere attività sportiva e motoria individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività conformemente a quanto previsto dalla seguente tabella:

ORARIO DI INGRESSO	ATTIVITA'
07:00 - 09:00	SOLO PER ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE (distanza di almeno due metri)
09:00 - 14:00	SOLO PER ATTIVITÀ MOTORIA INDIVIDUALE ALLE PERSONE ADULTE OVER 25 (distanza di almeno un metro)
14:00 - 18:00	SOLO PER ATTIVITÀ MOTORIA INDIVIDUALE AI GIOVANI UNDER 25, AI MINORI E AI NON AUTOSUFFICIENTI CON ACCOMPAGNATORE (distanza di almeno un metro)
18:00 - 20:00	SOLO PER ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE (distanza di almeno due metri)

4. Resta autorizzato **nel Parco di Villa Torlonia** il transito per il raggiungimento delle proprie abitazioni ai residenti delle seguenti strade:
- Viale Fausto Cecconi;
 - Via Rossignoli;
 - Via Venturini;
 - Via Commerci;
 - Via della Sorgente;
 - Via Telegono;
 - Via Ottavio Mamilio.
5. L'apertura al pubblico del cimitero comunale secondo il seguente calendario: **dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 12:45**. Si accede esclusivamente dall'ingresso monumentale sino alle ore 12:15.
Sono fatte salve le operazioni cimiteriali, come da calendario ordinario;
6. La sospensione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al **17 maggio 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative, della Zona a Traffico Limitato;
7. È consentita l'apertura delle attività di vendita di piante e fiori, esercitate anche su aree pubbliche;
8. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del **4 maggio 2020** e sono efficaci fino **17 maggio 2020** e in ogni caso fino, ad ulteriori nuove e diverse **disposizioni governative**. Le stesse sostituiscono integralmente la precedente ordinanza sindacale n. 70 del 03/04/2020 in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.
9. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza.

DISPONE

REGISTRO GENERALE Atto n.ro 82 del 30-04-2020

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Frascati;
- Al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Frascati 1;
- Ai dirigenti degli Istituti Scolastici pubblici e privati del territorio;
- Ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale STS Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.